

DELIBERA N. 155/23/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 3, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 1957/DDA/AM – DDA/5184 - [http:// www.classictv.it](http://www.classictv.it))**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/5184, acquisita in data 26 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002293) è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <http://www.classictv.it> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Autore e Titolo	Anno	Link
Donatello Malattia d'amore	2023	http:// www.classictv.it
Pino Daniele Ma che ho	2019	http:// www.classictv.it
Miguel Bosé Super Superman	2023	http:// www.classictv.it
I Camaleonti Perchè Ti Amo	2010	http:// www.classictv.it

Il soggetto istante ha dichiarato altresì che: *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett.d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente*

link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza www: <http://www.classictv.it/> e <http://classictv.it/>".

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@classictv.it, risulta registrato dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it, per conto del sig. (omissis), Via Sospello 166, 10147 Torino
 - i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it. Alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo; Italia.
3. Con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. n. DDA/ prot. 0002306), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1957/DDA/AM relativo all'istanza DDA/5184, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
 4. Considerata la localizzazione in Italia dei *server* ospitanti il sito <http://www.classictv.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
 5. non essendo pervenute comunicazioni da parte della webradio, con comunicazione del 7 luglio 2023 (prot. n. DDA/0002745), su richiesta della scrivente, la società ARUBA SpA ha trasmesso i contatti del titolare;

6. non essendo stato possibile contattare il titolare al recapito telefonico comunicato da Aruba, con email dell'8 luglio 2023 è stata nuovamente trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento e segnalato quanto segue: “(..) avendo ricevuto i suoi recapiti dalla Aruba spa, le mandiamo nuovamente la comunicazione di avvio del procedimento n. 1957 (DDA 5184) relativo all' attività della webradio “www.classictv.it”. Il procedimento è stato aperto a seguito della segnalazione ricevuta dalla società SCF srl lo scorso 24 maggio e la relativa comunicazione è stata mandata il 31 maggio (prot. 0002306) all' indirizzo reperibile sul sito della webradio info@classictv.it. Come segnalato nella comunicazione allegata, l'adeguamento spontaneo di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento 680/2013 consiste nella rimozione dal palinsesto della webradio della **totalità** dei repertori di cui SCF rappresenta i mandatarî. Il repertorio completo è disponibile al link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip. In alternativa, è possibile contattare SCF al fine di sottoscrivere un accordo di **licenza**. Ad ogni buon fine, allego i contatti in SCF per eventuali informazioni: dott.ssa Aillinn Federica Picco - SCF S.r.l., Radio TV e Multimedia - Via Leone XIII, 14 20145 Milano – T. + 39 02 465475.46 - F. + 39 02 465475.00 – mail: a.picco@scfitalia.it. Specifico che, in caso di sottoscrizione della licenza con la SCF, tale accordo dovrà essere perfezionato entro la data di scadenza del procedimento (17 luglio pv). In caso di mancato riscontro alla presente alle nostre comunicazioni o di proseguimento nella condotta illecita, questa Autorità potrà disporre la **disabilitazione** dell'accesso al sito www.classictv.it mediante blocco del DNS, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.”;
7. non avendo ricevuto riscontri dal titolare della webradio, la scrivente ha verificato se fossero in corso contatti di quest'ultimo con la società SCF la quale, con email dell'11 luglio 2023, ha comunicato che “ad oggi non siamo ancora stati contattati”;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della

comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

11. L'art. 8, comma 3, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, in presenza di violazioni di carattere massivo, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di cui all'art. 16 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://www.classictv.it>, da realizzarsi da parte di Aruba spa entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Società Aruba SpA, in qualità di fornitore di servizi di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://www.classictv.it>, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://www.classictv.it> nei tempi e con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE F.F.
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba